

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1030/2014 DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 2014****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 441, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per contribuire ad assicurare a livello mondiale l'uniformità dell'informativa e della trasparenza del processo di individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), tali enti sono tenuti a rendere pubblici i valori degli indicatori utilizzati per il predetto processo.
- (2) I modelli di informativa utilizzati dagli enti identificati come G-SII ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ dovrebbero tenere conto delle norme internazionali, in particolare le norme emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
- (3) Per assicurare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni raccolte, la data di riferimento per l'informativa dovrebbe essere fissata in modo da coincidere con la data relativa ai dati di fine esercizio dell'ente che riguardano l'esercizio precedente o con qualsiasi altra data concordata con l'autorità competente.
- (4) Dato che per il processo di individuazione sono necessari i dati di tutti gli Stati membri, per facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni pubblicate, l'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe raccogliere le informazioni di tutti gli enti e pubblicarle sul suo sito web.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Formato uniforme**

I G-SII compilano in formato elettronico il modello di cui all'allegato del presente regolamento pubblicato sul sito web dell'Autorità bancaria europea (ABE). Utilizzando tale modello, i G SII rendono pubblici i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del punteggio degli enti conformemente al metodo di individuazione di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.

I G-SII non sono tenuti a rendere pubblici i dati e gli indicatori accessori.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

